

# COMUNE DI CASTEL FRENTANO

## REGOLAMENTO per l'INDIVIDUAZIONE dei CRITERI per la RIPARTIZIONE delle SOMME di cui all'art.18, commi 1 e 2, della legge 11-2-1994, n.109

## SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del Regolamento e principi generali.....	pag. 3
Art. 2	Norme in materia di progettazione.....	pag. 3
Art. 3	Affidamento degli incarichi di progettazione.....	pag. 3
Art. 4	Limitazioni all'erogazione degli incentivi.....	pag. 4
Art. 5	Modalità di costituzione del fondo.....	pag. 4
Art. 6	Criteri di riparto del fondo.....	pag. 4
Art. 7	Liquidazione degli incentivi.....	pag. 6
Art. 8	Iscrizione professionale.....	pag. 6
Art. 9	Copertura rischi professionali.....	pag. 7
Art. 10	Norma transitoria.....	pag. 7
Art. 11	Entrata in vigore.....	pag. 7

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento e principi generali**

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione delle somme per l'erogazione al personale interessato degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11-2-1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel caso di progettazione interna, gli incentivi di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione generale.

3. Per personale dell'ufficio tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.

4. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione e sottoscrizione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.

5. Per Responsabile unico del procedimento si intende il soggetto formalmente designato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del vigente regolamento com.le sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Al Responsabile del Procedimento (R.U.d.P.), competono i compiti di cui all'art. 7 della legge n. 109/94 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 554/99.

7. Il R.U.d.P. dovrà essere un tecnico.

8. Per legge n. 109 e Regolamento n. 554 si intendono, rispettivamente, la legge 11-2-1994, n. 109, e il D.P.R. 21.12.99 n. 554, nei testi vigenti.

## **Art. 2**

### **Norme in materia di progettazione**

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della legge n. 109 sono affidate al personale dell'ufficio tecnico od ai soggetti indicati dall'art. 17, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 109, qualora si verificano le condizioni ivi previste.

2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.17, comma 4, della legge n.109, attestata dal Responsabile del Procedimento.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

4. Per atti di pianificazione si intendono tutti i piani ed i regolamenti di carattere urbanistico, ambientale, ecc., e tutti i relativi strumenti attuativi, comunque denominati.

## **Art. 3**

### **Affidamento degli incarichi di progettazione**

1. In conformità a quanto disposto dal precedente art.2, la Giunta Comunale provvede ad affidare, con atto formale, l'incarico per la redazione dei progetti o degli atti di pianificazione al personale dell'Ufficio Tecnico.

2. L'incarico può essere anche conferito in modo informale ed essere ratificato in sede di approvazione degli elaborati progettuali.

3. L'approvazione del progetto con l'individuazione del gruppo di progettazione costituisce ratifica di incarico.

## **Art.4**

### **Limitazioni all'erogazione degli incentivi di progettazione**

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.

2. Qualora la progettazione riguarda solo singoli livelli, così come definiti dall'art. 16 della Legge n. 109, gli incentivi sono erogati in proporzione, con le modalità previste nel successivo articolo 6.

## **Art.5**

### **Modalità di stanziamento degli incentivi**

1. La somma di cui al comma 1, art. 18, della Legge n. 109, è stanziata direttamente nel quadro economico di spesa di ogni singola opera o lavoro ovvero in apposita posta di bilancio.

2. La somma di cui al comma 2, art. 18, della Legge n. 109, è stanziata in apposito INTERVENTO di bilancio in relazione alla tipologia dell'atto di pianificazione da predisporre nella misura del 30% della corrispondente tariffa professionale.

3. La dotazione relativa ad ogni opera o lavoro viene determinata in relazione all'importo posto a base di gara nel progetto preliminare, definitivo o esecutivo, e nei casi di varianti, in relazione anche al maggiore importo lordo rispetto a quello originariamente posto a base di gara.

4. La dotazione relativa ad ogni atto di pianificazione viene determinata in relazione alla spesa definitiva accertata al momento della sua approvazione.

5. Le aliquote da applicare sui lavori pubblici a base d'asta sono le seguenti, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Ente:

**a) per lavori a base di gara fino a € 6.242.028,00: 2%;**

**b) per lavori a base di gara oltre € 6.242.028,00: 1,5%.**

## **Art.6**

### **Criteri di riparto degli incentivi**

1. Sulla base delle dotazioni di cui al precedente art.5, il responsabile del procedimento o del servizio interessato ripartisce le quote relative ai singoli progetti o atti di pianificazione come segue:

**IN CASO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI O  
PIANIFICAZIONE INTERNA**

La somma di cui al comma 1, art. 18, della Legge n. 109, nei casi di opere o lavori, determinata nel rispetto del comma 5 del precedente art. 5, e la somma stanziata in bilancio nei casi di atti di pianificazione, sono ripartite per fasi con l'applicazione delle corrispondenti percentuali così come indicate nella seguente Tabella A.

TABELLA A	FASE DELLA PROGETTAZIONE O DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE	% PERCENTUALE DA LIQUIDARE	
OPERE O LAVORI	Progettazione preliminare	A1	30
	Progettazione definitiva	A2	50
	Progettazione esecutiva	A3	20
ATTI DI PIANIFICAZIONE	Adozione atto di pianificazione	A4	70
	Approvazione atto di pianificazione	A5	30

In relazione alle responsabilità assunte dai vari soggetti interessati, la ripartizione degli incentivi avverrà sulla base dei parametri percentuali così come indicati nella seguente Tabella B.

TABELLA B	PARAMETRI PERCENTUALI %			
	OPERE O LAVORI		ATTI DI PIANIFICAZIONE	
<b>LIVELLO DI RESPONSABILITA' DI PROGETTAZIONE</b>	<b>(B1)</b>		<b>(B2)</b>	
	30		100	
DEL PROGETTISTA		70 di (B1)		50 di (B2)
DEGLI EVENTUALI COLLABORATORI		30 di (B1)		50 di (B2)
<b><u>DI DIREZIONE LAVORI</u></b>	20			
DEL DIRETTORE DEI LAVORI		70 di (B1)		
DEGLI EVENTUALI ASSISTENTI		30 di (B1)		
<b><u>DEL R.U.P</u></b>	30			
<b><u>DEL COLLAUDATORE O</u></b>	5			

<b><u>REDATTORE DEL C.R.E.</u></b>				
<b><u>DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA</u></b>	15			

Nel caso in cui al procedimento di attuazione dell'opera non si applichi la normativa del D.Lgs. n. 494/96 modificato e integrato con il D.Lgs. n. 528/99, la quota del coordinatore per la progettazione va ripartita al 50% fra le voci relative alla progettazione e alla direzione dei lavori, le quali diventeranno del 37,5% e del 27,5%.

Relativamente ai lavori di somma urgenza, cottimo fiduciario, manutenzione ordinaria e straordinaria, che eventualmente dovessero essere eseguiti in assenza di progettazione di cui all'art. 6, la ripartizione degli incentivi verrà effettuata sulla base della percentuale corrispondente al livello di progettazione definitiva di cui alla Tabella A. Spetteranno invece per intero le aliquote relative al R.U.P., alla Direzione lavori, al Collaudatore o redattore del C.R.E. delle opere, di cui alla Tabella B.

### **IN CASO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESTERNA**

Poiché l'attività del R.U.P. nel caso di specie è ulteriormente aggravata per i molteplici compiti di controllo dell'attività esterna, l'aliquota prevista dalla precedente Tab. B è assunta:

- pari al 1,90% nel caso di cui all'art. 5, comma 5, lett. A;
- pari all'1,43% nel caso di cui all'art. 5, comma 4, lett. B.

Il Responsabile del Procedimento, ove ne ravvisi la necessità in relazione alla quantità dei procedimenti<sup>2</sup> in corso, può designare con proprio provvedimento uno o più coadiutori, da individuare all'interno dell'Ufficio Tecnico, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 7 della Legge n. 109.

In tal caso il fondo calcolato con le modalità previste dal precedente comma è ripartito nel modo seguente:

- il 70% al R.U.P.;
- il 30% gli eventuali collaboratori.

## **Art.7**

### **Liquidazione degli incentivi**

1. Il Responsabile del procedimento o del servizio interessato assegnatario delle relative risorse provvede alla liquidazione degli incentivi, in applicazione dei parametri percentuali di cui al precedente art. 6, in concomitanza con la realizzazione delle fasi progettuali parametrata, in relazione alle varie fasi dell'opera (appalto, esecuzione, ecc.) o comunque in unica soluzione in sede di approvazione della contabilità finale delle opere o lavori. Le somme relative agli incentivi s'intendono al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali facenti carico all'Ente.

2. Gli incentivi così liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.

## **Art.8**

### **Iscrizione professionale**

1. I progetti e i piani redatti dal personale dell'ufficio tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 11.02.1994 n. 109 e dell'art. 7, comma 4, del Regolamento n. 554.

## **Art.9**

### **Copertura rischi professionali**

1. Ai sensi dell'art. 106, del Regolamento n. 554, qualora la progettazione sia affidata a dipendente dell'Ufficio Tecnico, l'Ente assume per intero l'onere del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo derivante dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 109.

## **Art.10**

### **Norma transitoria**

Per gli interventi la cui progettazione esecutiva si è già formalizzata in data antecedente all'approvazione del presente regolamento, l'aliquota prevista dall'art. 18 sarà adeguata, ove vi sia l'opportuna capienza nei quadri economici delle opere, alla misura stabilita nei precedenti art.li 5 e 6. Per gli interventi successivi a tale data si applicheranno le aliquote previste dal precedente art. 5, comma 5, con le modalità di cui al successivo art. 6.

## **Art.11**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Comunale, il primo giorno successivo a quello in cui la Delibera di approvazione diverrà esecutiva.